



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

Piazza Italia 22 08100 Nuoro Tel.0784 238600-Fax0784 238600
Web: www.provincia.nuoro.gov.it - pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

DETERMINAZIONE N. 1289

DEL 29 LUG. 2015

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A :
Modifica sostanziale - impianto di incenerimento di rifiuti urbani, codice 5.2 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005, in località Tossilo, Macomer per la realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 27,972 MWt.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- il decreto interministeriale del 24 aprile 2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I";
- la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS)";
- la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, relativa al "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 43/15 del 11.10.2006, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da n. 1763/II del 16.11.2006;
- la Circolare n.1/2009 del Comitato Coordinamento Regionale IPPC "Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 15 Luglio 2008 in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria;
- il BRef comunitario "Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration" (BREF on Waste Incineration di Agosto 2006) disponibile sul sito dell'EIPPCB (<http://eippcb.jrc.es>);

RICHIAMATE integralmente

- la determinazione dirigenziale n. 1964 del 25/06/2010, come modificata dalle determinazioni n. 1446 del 26/07/2013, n. 1693 del 12/09/2013, n. 1377 del 11/07/2014 e n. 1878 del 03/10/2014, n. 712 del 10/04/2015, concernente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A :
 - impianto di incenerimento di rifiuti urbani, codice 5.2 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005, in località Tossilo, Macomer
 - impianto di discarica, codice 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005, in località Monte Muradu a Macomer;
 - attività connesse (impianto compostaggio qualità, biostabilizzazione e impianto selezione).
- la determinazione dirigenziale n. 1247 del 24/06/2014 di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);

VISTE:

- l'istanza presentata dalla società Tossilo S.P.A., con nota prot. n. 924 del 19/6/2014, acquisita con prot. n. 12673 del 04/07/2014, volta ad ottenere nuova Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 , a seguito della modifica sostanziale dell'impianto per la "Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo" ubicato nel Comune Macomer";
- la nota prot. 922 del del 19/6/2014, acquisita con prot. n. 13012 del 10/07/2014, con cui il Consorzio Industriale di Macomer ha attivato anche la procedura di VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR 34/33 del 07/08/2012, per la realizzazione della una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt, di cui sopra;
- la documentazione presentata contestualmente alla domanda di VIA-AIA depositata agli atti del procedimento e che qui si intende richiamata;

PREMESSO CHE:

- la nuova autorizzazione si riferisce alla realizzazione e all'esercizio di una nuova linea di incenerimento con combustione su forno a griglia, da circa 30 MWt, che andrà a sostituire le due linee in esercizio a letto fluido autorizzate con le determinazioni AIA sopra richiamate, che verranno dismesse a seguito dell'avvio della nuova linea; quest'ultima sarà articolata nei seguenti principali ambiti funzionali:
 - Ricevimento, stoccaggio e movimentazione rifiuti
 - Combustione e recupero termico
 - Recupero energetico
 - Trattamento fumi
 - Ausiliari vari
- con la nota prot. n. 13735 del 22/07/2014 la Provincia di Nuoro ha richiesto il pagamento degli oneri istruttori ai sensi del D.M. tariffe 24/04/20008 oltreché integrazioni e modifiche documentali evidenziate in un incontro del 17/07/2014 con i tecnici del Consorzio Industriale;
- il Consorzio Industriale di Macomer ha trasmesso con note prot. n. 1067 del 22/07/2014 e n. 1086 del 24/07/2014 la ricevuta degli oneri istruttori e le integrazioni documentali corrette, oltre la comunicazione della pubblicazione su quotidiano a diffusione regionale dell'avviso integrativo relativo alla procedura di VIA/AIA;
- con nota prot. n. 14383 del 01/08/2014 la Provincia di Nuoro ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 29- quater, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ne ha dato pubblicità, ai sensi dell'art. 29-quater comma 3, nel proprio sito web;
- in data 03/10/2014 a Macomer si è tenuto l'incontro per la presentazione al Pubblico dello studio di Impatto Ambientale e del relativo progetto, come previsto dall'art. 13 della D.G.R. N. 34-33 del 07/08/2012, nel corso del quale diversi cittadini e associazioni hanno presentato proprie osservazioni;

- la determinazione della Provincia di Nuoro n. 2003 del 21/10/2014 relativa all'affidamento dell'incarico ad ARPA Sardegna, per la redazione del documento tecnico istruttorio delle istanze di AIA di cui alla L. R. 4/2006, art. 22, commi 3-8 per la realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione presso l'impianto di Macomer Tossilo;
- con la nota prot. n. 17769 del 06/10/2014 la Provincia di Nuoro ha invitato il gestore ad integrare, qualora fosse necessario, la domanda di AIA con la quanto previsto dall'art. 29-ter, comma 1 let.m) del D.lgs. 152/06 relativamente alla relazione di riferimento;
- la RAS Servizio SAVI, con nota n. 22794 del 21/10/2014, ha precisato che nelle more dell'emanazione del DM di cui all'art. 29-sexies, comma 9 -sexies del D.Lgs. 152/06, il procedimento di AIA può concludersi prescrivendo la presentazione della relazione di riferimento nei tempi e nei contenuti previsti dal suddetto decreto, alla data non ancora pubblicato;
- con note prot. n. 19303 del 28/10/2015 della Provincia e n.23260 del 27/10/2014 del SAVI è stata convocata la conferenza di servizi congiunta, ai sensi dell'articolo 29- quater, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 13, comma 7 dell'allegato alla DGR n. 34/33 del 07/08/2012 al fine di coordinare e semplificare il procedimento di VIA e di AIA, alla quale sono stati invitati a partecipare i seguenti enti: Consorzio Industriale Provinciale di Macomer; Società Tossilo spa; Comune di Macomer; RAS Presidenza - Agenzia regionale Distretto Idrografico della Sardegna - Direzione Generale; RAS Assessorato Ambiente - Servizio Tutela Atmosfera e Territorio, - Comitato Coordinamento IPPC, Servizio SAVI; RAS Assessorato ai Lavori Pubblici - Servizio Genio Civile di Nuoro; RAS - Assessorato agli Enti Locali - Servizio Pianificazione Paesaggistica e urbanistica - Servizio Tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell'Ogliastra; Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna; RAS - Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale- Servizio Ispettorato Ripartimentale Nuoro; ARPAS - Direzione Tecnico-Scientifica - Cagliari; ARPAS - Dipartimento Provinciale di Nuoro; ASL NUORO, Servizio S.PRE.S.A.L., Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio di Integrazione Salute Ambiente (Igiene urbanistica); Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Nuoro;
- con nota prot. n. 31476 del 06/11/2014, l'Arpas Dipartimento di Nuoro con cui ha trasmesso l'istruttoria tecnica relativamente alla domanda di AIA, da cui è risultata la necessità di richiedere integrazioni alla domanda,
- la Provincia di Nuoro con la nota prot. n. 20107 del 07/11/2014, consegnata in sede di conferenza di servizi del 11/11/2014 al servizio SAVI della RAS, ha formulato diverse osservazioni, schematizzate in n. 19 punti e relative al procedimento di Valutazione di Impatto ambientale;
- in data 11/11/2014 si è tenuta la conferenza di servizi convocata, ai sensi dell'articolo 29- quater, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 13 , comma 7 dell'allegato alla DGR n. 34/33 del 07/08/2012, i cui contenuti sono riportati in apposito verbale e registrati su supporto informatico, agli atti del procedimento della Provincia;
- nella stessa sede di conferenza congiunta la Provincia ha inoltre formalizzato la richiesta di integrazioni relative al procedimento di AIA, sulla base dell'istruttoria tecnica dell'Arpas;
- con nota prot.n. 25609 del 21/11/2014 il Servizio SAVI, a seguito delle risultanze della propria istruttoria e di quanto emerso nel corso della Conferenza Istruttoria dell' 11/11/2014, ha richiesto la presentazione entro 45 giorni di chiarimenti e di integrazioni; inoltre ha richiesto al proponente di fornire le integrazioni richieste dalla Provincia e dall'Arpas, nonché le opportune controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Servizio SAVI dal Pubblico interessato;
- a seguito della richiesta di proroga di ulteriori 45 giorni il Consorzio, con note prot. n. 123 del 30/01/2015 e n. 171 del 07/02/2015, ha presentato rispettivamente le integrazioni alla richiesta di VIA e quelle alla domanda di AIA come richieste in conferenza di servizi dell'11/11/2015, le quali comprendono il riscontro alle osservazioni pervenute contenute negli elaborati "*Risposta alle osservazioni del pubblico*" e "*Risposta osservazioni degli Enti*";
- la Provincia di Nuoro, a seguito della richiesta formulata via mail il 10/02/2015 dal Servizio SAVI su eventuali considerazioni alla documentazione integrativa presentata per la procedura di VIA, ha manifestato l'impossibilità di

analizzare gli elaborati integrativi nei tempi ristretti proposti dal SAVI, tuttavia prendendo atto che il proponente ha risposto alle osservazioni formulate dalla Provincia in sede di conferenza (mail in data 11/02/2015 e nota prot. n. 2918 del 18/02/2015);

- che con DGR n. 12/39 del 27/03/2015 è stato espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento "Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer Tossilo- proposto dal Consorzio Industriale di Macomer" condizionato al rispetto e al recepimento nel progetto da sottoporre ad AIA a una serie di prescrizioni formalizzate in n. 21 punti;
- con note prot. n. 12707 del 23/04/2015 e n. 15154 del 15/05/2015 l'Arpas Dipartimento di Nuoro ha presentato il documento tecnico istruttorio aggiornato in relazione alle integrazioni presentate dal Consorzio con nota prot. 171 del 07/02/2015;
- la Provincia di Nuoro con nota n. 7045 del 23/04/2015 ha convocato la 2° seduta della conferenza di servizi per il giorno 06/05/2015, che però non si è potuta svolgere a causa della temporanea indisponibilità a partecipare del dirigente del settore, responsabile del procedimento e è stata rinviata a data da destinarsi con nota n. 7557 del 30/04/2015;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. n. 10829 del 13/05/2015 e con successiva mail del 14/05/2015 la Direzione Generale dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente ha sollecitato la convocazione della conferenza di servizi, in quanto qualora non fossero stati rispettati i termini finali disposti dalla Commissione Europea per la rendicontazione dell'intervento in oggetto (risorse POR FERS 2007/2013) lo stesso non sarebbe stato ammesso a rendicontazione, con evidenti ricadute sul bilancio regionale;
- che il Comune di Bortigali (nota prot. n. 825 del 4/05/2015), il Comune di Birori (nota prot. n. 1133 del 20/04/2015) e il Comitato Non Bruciamoci il Futuro (nota del 23/04/2015, acquisita con prot. N. 7108 del 24/04/2015) hanno richiesto di essere ammessi a partecipare alla conferenza di servizi AIA per il nuovo impianto di Tossilo ma che, in conformità a quanto deciso dal SAVI ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla D.G.R. n. 34/33 del 2012 in sede della 1° seduta di conferenza di servizi congiunta VIA-AIA, la Provincia ha ritenuto di convocare i soggetti individuati dall'art. 29-quater, comma 5 del D. Lgs. 152/06;
- che con nota n. 8479 del 18/05/2015 la dirigente supplente ha riconvocato la 2° seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 29- quater, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 per il giorno 21/05/2015, alla quale sono stati invitati a partecipare gli enti già convocati alla prima seduta;
- che nel corso dei lavori della 2° seduta della conferenza, con carattere istruttorio, è stato analizzato il documento tecnico predisposto dall'Arpas soffermandosi in particolare sulle richieste di chiarimenti e integrazioni documentali ivi contenute e sono state inoltre esaminate le prescrizioni contenute nella DGR n. 12/39 del 27/03/2015, come risulta da registrazione audio e da verbale agli atti del procedimento;
- che con nota prot. n.9652 del 20/05/2015 il comune di Macomer ha espresso, "limitatamente alla fattibilità urbanistica dell'intervento, parere favorevole fatti salvi i pareri delle altre distinte Autorità competenti in materia";
- che a seguito della richiesta di chiarimenti della Provincia (prot. n. 9073 del 25/05/2015) l'Arpas- Dipartimento di Nuoro con nota n. prot. 17346 del 28/05/2015, oltre a formulare alcune precisazioni sul documento istruttorio, afferma che l'unico aspetto che ritiene ostativo al rilascio dell'AIA sia legato alla verifica del calcolo per il raggiungimento dell'efficienza energetica;
- che in riferimento alla medesima nota della Provincia (prot. n. 9073 del 25/05/2015) il Servizio SAVI con nota con n. 12576 del 05/06/2015, e con successiva nota di precisazioni n. 13745 del 22/06/2015, ha confermato il proprio parere favorevole di conformità ambientale e la validità della nuova soluzione impiantistica;

- che con nota n. 10557 del 08/06/2015 la Provincia ha convocato la seduta conclusiva della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 29- quater, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 per il giorno 22/06/2015 alla quale sono stati invitati a partecipare gli enti già convocati alle precedenti sedute;
- che con note n. 738 del 15.06.2015 e n. 748 del 18/06/2015 il Consorzio ha fornito informazioni integrative e chiarimenti, così come richiesti nel documento tecnico istruttorio e verbalizzato in sede di Conferenza dei Servizi del 21 Maggio 2015;
- che in data 22/06/2015 si è svolta la conferenza di servizi articolata in una prima fase istruttoria, durante la quale sono state esaminate le integrazioni e i chiarimenti richiesti nella seduta precedente ed in una successiva fase decisoria, riservata esclusivamente agli Enti pubblici competenti, le cui conclusioni risultano dalla registrazione audio e dalla trascrizione verbale agli atti del procedimento;
- che durante la fase istruttoria della conferenza l'Arpas ha illustrato le osservazioni relative alle integrazioni presentate dal proponente e ha espresso il proprio parere favorevole condizionato al recepimento delle suddette osservazioni, come risulta anche nella nota prot. n. 20276 del 22/06/2015, consegnata in tale sede;
- che in sede di conferenza il delegato a partecipare da parte del servizio SAVI ha consegnato la nota n. 13707 del 19/06/2015 avente ad oggetto il parere favorevole al rilascio dell'AIA per la *"Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti Macomer- Tossilo"* espresso dal SAVI;
- della nota prot. n. 31054 dell'11.7.2014 con cui il Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Nuoro e dell'Ogliastra ha comunicato che *"l'area interessata dall'impianto di trattamento rifiuti, ubicata nell'agglomerato industriale di Tossilo, al foglio 48, mapp. 22 del Comune di Macomer parrebbe non soggetta a vincolo paesaggistico, pertanto il progetto in esame non necessita dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004"*;
- della nota prot. n. 38888 del 10.11.2014 con cui il Servizio del Genio civile di Nuoro ha comunicato che *"non si ravvisano competenze in capo a questo Servizio"*;
- della nota prot. 11933 del 7.11.2014 con cui la Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna ha comunicato che *"l'intervento ricade su un'area che non risulta caratterizzata da alcuna pericolosità idraulica e/o da frana nella cartografia PAI vigente. Pertanto (...) non sussiste alcuna competenza autorizzativa in merito all'intervento in oggetto in capo all'ufficio scrivente"*;

CONSIDERATO:

- che in virtù del richiamato art. 29-quater comma 3, relativamente alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvio del procedimento sul sito web della Provincia, non sono pervenute osservazioni in merito alla domanda di AIA da parte di soggetti interessati;
- che il Comune di Macomer ha ritenuto di non formulare per l'impianto specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- che in data 01/07/2015 è stato trasmesso al Dipartimento ARPAS di Nuoro, incaricato della redazione del documento istruttorio, il documento completato con le conclusioni delle conferenze di servizi e le integrazioni fornite dal proponente, per l'espressione di eventuali ulteriori osservazioni o integrazioni a riguardo;
- che con mail del 02/07/2015 il gruppo istruttore ARPAS ha comunicato come unica osservazione di non condividere *"la scelta di autorizzare solo al CTN e eliminare la tabella a pag.7 del Quadro Prescrittivo. Come definito dall'art.35 c.2 del DL 133/2014, gli impianti devono essere autorizzati a saturazione del carico termico. Il carico termico è sempre una combinazione tra potere calorifico e quantità di rifiuti. E' corretto definire in AIA, come definito dall'art 237-sexies, la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato (CTN), ma il quantitativo di rifiuti non può essere vincolante. Se si autorizza a saturazione del carico termico è necessario individuare un range in accordo al PCI del rifiuto in ingresso, secondo il diagramma di carico termico prodotto. Pertanto il quantitativo di rifiuti in ingresso è necessariamente variabile."*

- che tuttavia la DGR n. 12/39 del 27/03/2015 si riferisce espressamente alla compatibilità ambientale per una nuova linea con potenzialità giornaliera che, *"in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione di settore, sarà pari a 7,64 tonnellate/ora, corrispondenti a 183,6 tonnellate/giorno e 61.120 tonnellate/anno, di rifiuto smaltito con una produzione di energia termica, al Carico Termico Nominale (CTN), pari a 27,97 MW"*;
- che la compatibilità ambientale deliberata dall'autorità competente risulta non riferita all'impianto con assetto operativo a saturazione del carico termico ma piuttosto solo a quello nominale, conseguentemente l'impianto può essere autorizzato ad operare a saturazione del carico termico ex art. 35 del D.L. 133/14,(convertito con L. n. 164/2014) esclusivamente qualora non venga superato il quantitativo di 61.120 ton/anno di rifiuti conferiti;

RILEVATO:

- che nelle sedute delle conferenze di servizi di carattere istruttorio in data 11/11/2014 e 21/05/2015 il Comune di Macomer ha espresso un parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, non eccependo carenze documentali o esigenze di integrazioni;
- che tuttavia nella seduta della conferenza del 22/06/2015 il Comune di Macomer ha fatto presente che riteneva di dover rilasciare il permesso a costruire tramite SUAP, a valle del rilascio dell'AIA;
- che è stato viceversa chiarito dall'autorità competente e dagli altri Enti presenti nella medesima conferenza che il provvedimento di AIA sostituisce ai fini della realizzazione dell'impianto l'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e che pertanto il parere sul permesso a costruire deve essere espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi;
- che, a seguito di tale osservazione il Comune di Macomer, ha rappresentato di non poter esprimere in conferenza il parere sul permesso a costruire, non avendo acquisito il parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, in quanto, sempre in sede di conferenza, si è appreso che non era ancora avvenuto il deposito presso suddetto Comando della documentazione da parte del gestore;
- che nel corso della Conferenza di servizi la RAS, l'Arpas e il Comune non hanno rilevato motivi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'AIA, pronunciandosi espressamente per la chiusura positiva del procedimento;
- che il Consorzio Industriale in data 20/07/2015 con nota prot. 882 del 17/07/2015, ha trasmesso il progetto ai fini antincendio comunicando che lo stesso è stato consegnato Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro in data 03/07/2015;
- che la RAS ha rappresentato con le note citate in precedenza (prot. n. 10829 del 13/05/2015 e mail del 14/05/2015), a firma del Direttore Generale dell'Assessorato Difesa Ambiente, l'esigenza di dover procedere quanto prima alla rendicontazione dell'intervento in oggetto finanziato con risorse POR FERS 2007/2013;

ACQUISITO l'esito della conferenza di servizi decisoria in data 22/06/2015 della quale è stata effettuata registrazione audio e redatta apposita trascrizione verbale, conservata agli atti del procedimento, favorevole alla modifica sostanziale dell'AIA per la costruzione e l'esercizio di una nuova linea di termovalorizzazione da circa 30 MWt per la categoria 5.2.a (*Smaltimento dei rifiuti in impianti di incenerimento per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora*) di cui all'allegato VIII del D.lgs 152/06;

RITENUTO quindi di dover procedere all'adozione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 29 quater, comma 10, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRECISATO:

- che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;
- che sono fate salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

DETERMINA

1. Quadro Autorizzativo

- a) È **APPROVATO** il progetto definitivo presentato dal Consorzio Industriale di Macomer della nuova linea di termovalorizzazione presso l'impianto di trattamento di rifiuti sito nel territorio comunale di Macomer, località Tossilo, come riportato nell'"allegato n. 2" (Planimetria dell'impianto), facente parte e sostanziale del presente provvedimento, **con la condizione sospensiva dell'efficacia** che sia acquisito il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Macomer.

Il progetto è depositato agli atti del procedimento e risulta composto dagli elaborati elencati nell'"allegato 1" al presente provvedimento.

- b) È **RITENUTA** altresì autorizzata, a seguito del rilascio al permesso a costruire, ai sensi dell'art.29-nonies del d.lgs. 152/06, la modifica sostanziale per la realizzazione e l'esercizio della nuova linea di incenerimento per una potenzialità pari a 7,64 tonnellate/ora, corrispondenti a 183,6 tonnellate/giorno e 61.120 tonnellate/anno di rifiuto smaltito con una produzione di energia termica, al Carico Termico Nominale (CTN), pari a 27,97 MW [categoria 5.3-a di cui all'allegato VIII del D.lgs 152/06: *Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora*] di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Macomer con sede legale a Macomer, e gestito dalla società Tossilo S.p.a..
- c) È **STABILITO** che, ove in sede di rilascio del permesso a costruire fossero richieste modifiche o integrazioni rispetto agli elaborati progettuali depositati agli atti, il presente provvedimento dovrà ritenersi sospeso sino a conclusione del necessario riesame.
- d) È **DISPOSTO** che il titolare dell'impianto provveda alla trasmissione immediata del permesso a costruire alla Provincia, all'Assessorato Difesa Ambiente e all'Arpas, anche ai fini del riesame di cui sopra in caso di variazioni progettuali;
- e) È **SOSPESA** l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio della nuova linea sino all'acquisizione e verifica, da parte della Provincia, del Certificato di ultimazione dei lavori e della Dichiarazione di Agibilità
- f) l'impianto potrà essere autorizzato ad operare a saturazione del carico termico senza il limite relativo al quantitativo di rifiuti trattati ai sensi del ex art. 35 del D.L 133/14,(convertito con L. n. 164/2014), previa valutazione da parte degli uffici regionali competenti della compatibilità ambientale riferita all'assetto operativo "*a saturazione del carico termico*", invece che al solo assetto di "*carico termico nominale*".
- g) l'autorizzazione viene rilasciata al Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, proprietario del sistema in argomento, che ne attua la relativa gestione attraverso la Società Tossilo S.p.a e i seguenti soggetti responsabili:
- Responsabile del controllo sulla gestione, per conto del Consorzio, è l'Ing Mario Rubattu
 - Responsabile tecnico della gestione del sistema, per conto della Soc. Tossilo S.p.a., è l'Ing. Massimo Medda.
 - Responsabile tecnico della gestione della discarica, per conto della Soc. Tossilo S.p.a, è il geom. Gino Delpiano.

2. Prescrizioni di carattere generale

Prima dell'inizio dei lavori il Consorzio è tenuto a comunicare alla Provincia e al Comune di Macomer, il nome del Direttore dei lavori e le date di inizio e fine dei lavori stessi, i quali dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento e concludersi entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, così come disposto dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..

La costruzione e l'esercizio sono subordinati al rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e di quelle individuate nell'allegato quadro prescrittivo, allegato come parte integrante e sostanziale.

Le prescrizioni seguenti e quelle specificate nel quadro prescrittivo sono risultanti dal documento tecnico istruttorio redatto dall'Arpas - Dipartimento di Nuoro, prot. n. 15154 del 13/05/2015, come integrato e modificato dalle determinazioni e pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi.

Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto è necessario acquisire il parere di conformità del piano economico e finanziario all'Atto di indirizzo per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero di cui alla D.G.R. 17/7 del 13/4/2004.

3. Rispetto delle prescrizioni

L'esercizio dell'impianto dovrà attenersi oltre che all'osservanza delle condizioni e prescrizioni indicate nel presente provvedimento e nei relativi allegati, al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente atto, ed in particolare quelle prescritte in attuazione del D. Lgs. 152/2006 e delle Linee Guida regionali in materia di AIA (D.G.R. n. 43/15 del 11.10.2006).

4. Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29 quarter, comma 11, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali di cui all'elenco dell'allegato IX e di seguito riportate:

- *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti: ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e pertanto il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce variante allo strumento urbanistico comunale.*

5. Piano di monitoraggio e controllo

Il Piano di Monitoraggio e Controllo vigente per l'impianto è stato approvato con determinazione n. 1247 del 24/06/2014.

Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo, in particolare dovrà rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti.

Nel Piano di monitoraggio e controllo viene indicata, altresì, la tempistica dei controlli programmati da parte dell'ARPAS, per i quali il gestore dovrà versare i relativi oneri.

A seguito della modifica sostanziale da realizzare il gestore ha presentato, all'interno della documentazione integrativa, la revisione del PMC. Tale documento è attualmente sottoposto alla validazione di ARPAS e la versione definitiva validata verrà emessa a valle del rilascio del presente atto autorizzativo, al fine di contemplare le ulteriori misure di monitoraggio che saranno eventualmente ivi contenute.

Per la fase di cantiere dovrà essere definito in dettaglio, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 60 giorni dalla data del presente provvedimento, il piano di monitoraggio e controllo di tutte le componenti ambientali con riferimento ai potenziali impatti derivanti dalle attività di cantiere, per cui dovranno essere previste opportune misure di autocontrollo.

I documenti validati diventeranno parte integrante dell'AIA.

6. Sistema di Gestione Ambientale

Il vigente SGA (prot. 234 del 14/11/2014) dovrà essere implementato preliminarmente alla messa in esercizio della nuova linea di incenerimento come indicato nell'allegato quadro prescrittivo.

7. Durata dell'AIA, Rinnovo e Riesame:

Ai sensi dell'art.29-octies, commi 3) e 9) del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., la validità del presente provvedimento è quella relativa all'AIA approvata con determinazione n. 1964 del 25/06/2010, che ha validità fissata in 10 anni

decorrenti dal 25/06/2010;

Il riesame, con valenza anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto dall'autorità competente:

- entro 4 anni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC riconducibili al punto 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

Il presente provvedimento di AIA è soggetto alla procedura del riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4 del D. Lgs 152/2006 ovvero qualora dovessero subentrare nuove disposizioni in materia;

Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base della precedente AIA;

Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater.

8. Adeguamento linee esistenti

Ai sensi dell'art. 237-duovicies c.1 del D.Lgs. 152/06, le due linee di incenerimento esistenti si adeguano alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. 152/06 entro il 10 gennaio 2016; pertanto le due linee dovranno rispettare a partire da tale data le prescrizioni gestionali di cui al quadro prescrittivo allegato al presente provvedimento e i limiti emissivi all'interno dei range associati alla applicazione delle BAT (Bref Incineration), e riportati nelle tabelle del paragrafo "Limiti di emissione e prescrizioni gestionali". A decorrere da tale data, per i motivi indicati in premessa, le prescrizioni dell'allegato quadro prescrittivo sono pertanto da intendersi integrative della determinazioni dirigenziale n. 1946 del 25/06/2010 e ss.mm.ii., o sostitutive, in caso di incompatibilità, per quanto attiene le due linee esistenti.

9. Modifica dell'impianto o variazione del gestore

Il Gestore è tenuto a comunicare ai sensi dall'articolo 29- nonies, comma 1 del D. Lgs 152/06 alla Provincia le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l).

Copia della predetta documentazione dovrà essere altresì trasmessa dal titolare all'ARPAS, al Comune di Macomer e alla Regione, Assessorato Difesa Ambiente.

Ai sensi dall'articolo 29- nonies, comma 4 del D. Lgs 152/06 nel caso in cui intervengano variazioni di titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla provincia, anche nella forma di autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

10. Obbligo di comunicazione

Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del D. Lgs 152/2006.

A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il Gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.

11. Oneri controllo

Il Gestore è tenuto al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 aprile 2008 (noto come Decreto Tariffe).

La tariffa relativa al singolo controllo è determinata sommando:

la tariffa dovuta in relazione ai contenuti minimi del controllo ed alle attività comunque sempre condotte (Tc); essa è commisurata alla complessità dell'impianto (n. scarichi idrici, n. emissioni in aria, n. inquinanti, quantitativi di rifiuti sottoposti ad operazioni R o D, altri aspetti ambientali); tale parte fissa della tariffa è dovuta annualmente e deve essere pagata entro il 30 gennaio dell'anno in corso;

la tariffa relativa ai prelievi e analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente (TA scarichi idrici + TA emissioni in aria); essa si calcola sulla base del numero e della tipologia di verifiche analitiche compiute da ARPAS nel corso della visita ispettiva in situ. Tale parte variabile della tariffa è dovuta solo qualora ARPAS comunichi, congiuntamente alla comunicazione di avvio ispezione ordinaria, l'effettuazione di campionamenti sulle matrici acqua e/o aria.

Il calcolo della tariffa deve essere preventivamente inviato ad ARPAS, al fine di consentirne la validazione; a tal fine ARPAS mette a disposizione, nel proprio sito web, il foglio di calcolo che consente il calcolo delle tariffe per l'attività di controllo e la relativa guida alla compilazione.

Tale procedura dovrà essere seguita ad ogni modifica impiantistica che possa determinare una variazione negli elementi di calcolo degli oneri di controllo.

12. Fideiussioni

Il gestore è tenuto a stipulare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto la polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di almeno tre milioni di euro, come previsto dell'art. 7, c.7.7 dell'allegato 1 alla Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008

Il gestore è tenuto inoltre a prestare alla Provincia di Nuoro, quale Ente Beneficiario, 30 giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto le garanzie finanziarie ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia prestata, che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

Il gestore, entro e non oltre 10 giorni e comunque prima dell'inizio di qualsivoglia attività di cantiere lavori, è tenuto a fornire copia della polizza stipulata per responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività e copia di quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima ai sensi dell'art. 2, c.5 dell'allegato 1 alla Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008.

13. Altri obblighi

Il Gestore, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 5, del D. Lgs 152/2006, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il Gestore, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del D. Lgs 152/2006, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

14. L'attività di vigilanza

L'autorità competente si avvale dell'ARPAS per l'accertamento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29-decies, comma 3 e articolo 29-sexies comma 6, e con oneri a carico del gestore:

- a) del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) della regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) dell'adempimento, a carico del gestore, degli obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto, sono comunicati alla Provincia indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia acquisito informazioni in materia ambientale, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, è tenuto a comunicare anche alla Provincia le suddette informazioni, ivi comprese le notizie di reato.

La Provincia di Nuoro può disporre, ferme restando le misure di controllo e vigilanza sopra descritte, ad ispezioni straordinarie sull'impianto ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 4, del D. Lgs 152/2006.

La Provincia, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Macomer ai fini dell'assunzione di eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265.

15. Inosservanza prescrizioni e sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza all'esercizio dell'impianto.

Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi e alla configurazione dell'impianto.

16. Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. Allegato 1: (Definizioni - Quadro Amministrativo - Quadro Informativo - Dati Impianti - Modifica sostanziale dell'impianto esistente);
2. Allegato 2: Planimetria generale dell'impianto - Stato di progetto (IGM_7 dwg);

17. Ricorso

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

18.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni, visti, nulla osta o pareri comunque denominati previsti dalle disposizioni di legge non espressamente indicati nel presente provvedimento e la cui acquisizione è a carico del gestore.

19. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 del D. Lgs 152/2006, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione del pubblico presso gli uffici della Provincia.
20. Una copia del progetto approvato, debitamente vidimata, rimane depositata agli atti presso il competente Settore Ambiente di questa Provincia. Altre due copie vidimate sono trasmesse al Comune di Nuoro e al Consorzio.
21. Copia della presente autorizzazione viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, a:
 - Al Proprietario: Consorzio Industriale di Macomer;
 - Al Gestore: Tossilo s.p.a.;
 - Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Difesa dell'Ambiente- Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio e Servizio Valutazioni;
 - ARPAS - Dipartimento Provinciale di Nuoro;
 - Comune di Macomer;
 - ASL 3 Nuoro;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Nuoro.

La Dirigente (Supplente Ambiente)

(Dr.ssa Cecilia Sotgiu)



Gruppo di Lavoro AIA:

P. Maylander, L. Medda, AM. 